

# Il regime concordatario francese e l'“eccezione” al principio di laicità in Alsazia-Mosella

ENRICO BULZI

## 1. Introduzione

L'interesse di studiare oggi la situazione francese in tema di laicità deriva anche dalla considerazione che in essa convivono più discipline (in antitesi con l'uniformità normativa tradizionale della Francia), come avviene, ad esempio, negli Stati federali dove, ovviamente, più legislazioni si affiancano, e cioè quelle dei diversi soggetti membri dello Stato federale, da un lato, e di quest'ultimo, dall'altro. Delle varie discipline esistenti in territorio francese, la principale ha visto da ultimo l'approvazione parlamentare e la successiva promulgazione da parte del Presidente della Repubblica Jacques Chirac (con la successiva pubblicazione nel *J.O.* del 17 marzo 2004) della legge n.2004-228 del 15 marzo 2004 (*Encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics*). Essa ha fatto seguito al *Rapport della Commission Stasi (Commission de réflexion*

*sur l'application du principe de laïcité*, nota come *Commission Stasi* dal nome del suo presidente, il *Médiateur de la République* Bernard Stasi), reso al Presidente della Repubblica l'11 dicembre 2003, che considera la laicità, dapprima, come principio universale e valore repubblicano e, quindi, come principio giuridico-costituzionale dello ordinamento nazionale.

La seconda, che chiameremo disciplina d'eccezione, riguarda l'intesa intercorrente tra il Pontefice e lo Stato francese nell'anno 1801. Tale accordo, che venne concluso tra il Primo Console Napoleone Bonaparte ed il Pontefice Pio VII il 16 luglio 1801, risulta ancora oggi in vigore – nei tre Dipartimenti dell'Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella – nel testo «che risulta dalla legge del 18 *germinal* anno X», come esplicitamente e solennemente chiarito con l'importante *Avis* n. 188.150 *du 24 janvier 1925 du Conseil d'État* (cfr. *Conseil d'État, Rapport public 2004: un siècle de laïcité*, p.419).

Ai tre menzionati Dipartimenti, in



Pio VII.

seguito al loro passaggio alla Germania nel 1870, non si applicò più il Concordato del 1801, sino a quando – grazie al loro ritorno nel territorio dello Stato francese al termine del primo conflitto mondiale – il *Conseil d'État* stabilì la legge ad essi applicabile, tenendo conto del fatto che (all'inizio del XX secolo, e più precisamente nel 1905) il legislatore francese si era piegato sotto il peso di spinte sempre più forti tendenti a modificare l'assetto concordatario.

Per meglio comprendere lo svolgersi degli eventi va ricordata la sintesi operata dallo stesso *Conseil d'État* con riferimento alla violazione del Concordato «*par le pouvoir religieux*», invocata agli inizi del XX secolo e particolarmente nel progetto di legge depositato il 10 novembre 1904. «Aux termes de ce projet, l'Église catholique était davantage assujettie au Gouvernement que sous le régime concordataire

(cfr. *Conseil d'État, Rapport public 2004: un siècle de laïcité*, p.419)».

L'11 novembre 1918, con la conclusione della prima guerra mondiale e la restituzione dei tre Dipartimenti dell'Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella alla Francia, emergeva infatti la prospettiva di continuare ad applicare, nel loro ambito, il Concordato del 1801, trovando al riguardo esplicitamente favorevole il *Conseil d'État* (come evidenzierà il *supra* citato *Avis* del 24 gennaio 1925), organo che, ottant'anni più tardi, più precisamente nel 2004, ripercorre – con tutto il peso della sua autorevolezza – la storia della propria giurisprudenza in tema di laicità. La rottura fondamentale nella storia dei rapporti fra religione e politica, determinata dalla Rivoluzione francese, vi ottiene un ampio spazio che ne testimonia l'importanza, e che sta alla base (nel § 1.1.1 del *Rapport* del *Conseil*) della profonda e dettagliata analisi di cui è autore lo stesso organo giurisdizionale. In essa chi scrive ha trovato la più significativa fonte per il presente lavoro, anche con riferimento all'ordine espositivo e consequenziale dei problemi da analizzare, rientranti nella tematica della laicità, che il *Rapport public* del 2004 del *Conseil* francese ha inteso privilegiare e che, premessa la portata della rottura rivoluzionaria, la pone come base conoscitiva necessaria per lo studio del regime concordatario del 1801.

Successivamente all'approvazione del Concordato che ha condotto all'instaurazione di tale regime, le leggi di laicizzazione degli anni ottanta del XIX secolo seguivano di pochi anni la perdita da parte della Francia dei tre *supra* menzionati Dipartimenti, ai quali perciò non si applicarono. Dopo un ventennio, l'articolo 44 della citata legge del 1905 iniziò disponendo che

«sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l'organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l'Etat, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment: 1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX entre le pape et le Gouvernement français, ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République». Nel 1905, però, i tre Dipartimenti in questione si trovavano ancora nel territorio tedesco e quindi non subirono gli effetti giuridici di tali leggi. In seguito, dopo il ritorno alla Francia ed in forza del citato *Avis* del 24 gennaio 1925 del *Conseil d'État*, in essi fu applicato nuovamente il regime concordatario.

Il problema – quindi – si pose al momento della riconquista francese di tali territori. Ma andiamo con ordine.

## 2. I principi rivoluzionari francesi ed il Concordato del 1801

Per il periodo storico antecedente alla Rivoluzione francese, si deve almeno ricordare quanto voluto dal Re di Francia Carlo VII che, con un proprio atto unilaterale, aveva introdotto quella che ancor oggi è nota come la "Pragmatica sanzione" di Bourges del 1438, rimasta in vigore sino al Concordato del 1516, che, peraltro, manteneva molti poteri in capo al Re. A fine XVIII secolo, si trattava quindi di abbandonare, da parte della Corona, la pretesa nazionale d'opporre l'autorità dei Concili, in cui risultava evidente l'influenza regia sui vescovi francesi, al potere del Papa.

Fino allora il Pontefice, per parte sua, aveva riconosciuto ai Re di Francia, oltre a quanto atteneva alla giurisdizione dei vescovi nella propria diocesi, la loro stessa nomina.

In questa situazione sarebbe stato necessario che la Corona decidesse di procedere ad un nuovo negoziato con il Pontefice, tenendo pure conto degli insegnamenti rivoluzionari, sia di minoranza che di maggioranza; ciò che avrebbe condotto ad una doverosa, oltre che ormai certamente non più eludibile, separazione tra l'ambito politico e quello religioso.

Tale ipotesi d'evoluzione dei rapporti Stato-Chiesa si fondava sia sulla legge del 13 febbraio 1790 – che aboliva il riconoscimento pubblico dei voti religiosi – sia sulla successiva legge del 18 agosto 1792 che concerneva gli ambiti religiosi delle congregazioni e delle attività ospedaliere e d'insegnamento.

La necessità di giungere ad un nuovo regime concordatario fu soddisfatta solo all'inizio del secolo successivo, cioè quando il Re non era più il Capo dello Stato francese e pure il periodo di Robespierre era ormai passato, favorendo non solo tra i cattolici, ma anche tra i protestanti, quel clima al quale si doveva l'evoluzione in materia religiosa, specie in alcuni Dipartimenti quali l'Alto e il Basso Reno (dove è stata documentata «la volontà protestante di ricostruire», ad esempio ad opera di Muller, 2004, 63-83 particolarmente 79 e ss.). In tale evoluzione erano coinvolti sia i Comuni di campagna sia le parrocchie: ciò che era maggiormente riscontrabile negli anni più vicini al 1801 piuttosto che nei primi momenti rivoluzionari, certo più complessi. Tali anni erano apparsi a molti cattolici come oscuri. In Regioni francesi

come l'Alsazia, nei decenni del XVIII secolo anteriori alla Rivoluzione, le chiese apparivano piene di fedeli ed il clero rappresentava un'allettante prospettiva per molti strati sociali provocando, di conseguenza, un forte incremento di vocazioni.

Peraltro, ciò non avveniva secondo un percorso isolato proprio del cattolicesimo, ma attraverso uno sviluppo piuttosto analogo anche in campo luterano; mentre non risulta possibile, per contro, esprimersi negli stessi termini per quanto concerneva gli ebrei.

In tale contesto, il primo triennio rivoluzionario era stato accolto dal clero con non celata inquietudine, causata anche dagli atti normativi che la Rivoluzione aveva adottato in campo religioso. Nel 1790, non solo si era spaccata (in senso geografico) la Francia, ma lo stesso era addirittura accaduto in diocesi tra loro vicine. Se, infatti, la legge del 12 luglio 1790 non aveva trovato accoglienza favorevole nel clero del Basso Reno, la situazione appariva sicuramente differente nell'Alsazia settentrionale, in cui il giuramento ai principî rivoluzionari era stato accettato da ampi strati del clero. Ciò che non si era, invece, riscontrato in altre diocesi (sia per il clero secolare sia nei conventi maschili e femminili), laddove il rapporto tra cattolici e luterani era di 2 a 1 (450.000 a 220.000), sulla base dei dati censiti appena alla vigilia della Rivoluzione.

I due dati relativi a protestanti e cattolici, in un contesto territoriale tra i più significativi nell'ambito francese, non vanno trascurati per comprendere il ruolo di entrambi gli schieramenti religiosi a proposito del Concordato del 1801 che, infatti, non definisce il culto cattolico come religione ufficiale o nazionale, ma,

più correttamente, «la religione della grande maggioranza dei francesi» (cfr. *Conseil d'État* 2004, p.251). A fianco di essa sono riconosciuti sia il culto protestante sia la religione ebraica, mentre le altre confessioni sono solamente "tollerate".

A Napoleone Bonaparte va assegnato il merito di aver lasciato alle spalle la disciplina concordataria prerivoluzionaria ed essere addivenuto alla negoziazione – frutto di difficoltà notevoli, come da lui stesso riconosciuto – del Concordato del 1801 e conseguentemente alla successiva legge del 18 *germinal* anno X, che, appunto, è sempre rimasta in vigore nei tre Dipartimenti dell'Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella nei periodi di loro annessione sia alla Francia sia alla Germania.

La situazione di questi Dipartimenti, negli anni immediatamente precedenti al 1801, è caratteristica anche per la terza componente religiosa ricordata nel Concordato, cioè quella ebraica. Infatti in Alsazia si trovavano 20.000 dei 40.000 ebrei residenti in Francia alla fine del XVIII secolo. Molti di essi erano commercianti di bestiame, di cavalli e di cereali. Anche contro di loro, oltre che verso abbazie e castelli, non mancarono gli attacchi sin dai primissimi momenti della Rivoluzione, cioè della fine del luglio 1789. In particolare, in Alsazia, due esponenti importanti del culto ebraico, David Sintzheim e Joseph Brunschwig, denunciavano la preoccupante situazione che li concerneva.

Dopo i primi anni della Rivoluzione, i tentativi dei sostenitori del Terrore di addivenire ad un nuovo culto della Ragione erano degenerati negli arresti di ministri cattolici e protestanti oltre che di rabbini: nella prigione di Belfort ne furono

infatti condotti ben 227, secondo un dato del 1794. Di essi sei pagarono con la vita il prezzo di sangue alla Rivoluzione, insieme a diciannove laici accusati per soli motivi religiosi ed uccisi nell'Alto e nel Basso Reno. Tra essi i Sindaci di Wolschwiller e di Pfaffenheim, quest'ultimo reo di aver protetto un prete. Da qui le accuse alla lotta antireligiosa condotta dalla Rivoluzione che costituisce ancor oggi il principale fondamento dell'ostilità verso gli autori di tali degenerazioni, che così diffusamente in quella Regione si registrava nel periodo rivoluzionario.

Quanto all'atteggiamento tenuto dai giacobini nei confronti dei protestanti, esso si riassume nel termine di "*traîtres*" rivolto contro di essi, in realtà motivato non solo dalla difficoltà di accettare la caduta della monarchia, ma pure dalla successiva politica antireligiosa della Convenzione che, nell'autunno del 1793, non li risparmiava certo. Anzi, tale politica si era spinta sino all'interruzione dei loro culti ed alla chiusura delle chiese che, a Strasburgo come in altri centri, si era deciso di adibire a magazzini. Tra le alternative praticate nella scelta delle destinazioni d'uso degli edifici di culto ci si era indirizzati, infatti, al deposito di vettovaglie e rifornimenti vari. Scelte che erano sempre accompagnate dalla confisca degli oggetti liturgici.

In breve, ciò aveva determinato, nel Basso Reno, la scomparsa delle pratiche di culto e, nell'Alto Reno, la continuazione in clandestinità, con il rischio dell'incarcerazione nel grande seminario di Strasburgo. Nei casi più gravi, si era giunti alla condanna a morte, come per il pastore Jean Jacques Fischer di Dorlisheim ghigliottinato il 24 novembre 1793, mentre in altri

casi gli arresti erano il preludio alla morte in prigionia. Pericoli così forti per la stessa incolumità fisica erano alla base di sofferte decisioni, cui erano costretti i pastori protestanti, quali l'emigrazione da quest'area o, come ultima *ratio*, il cambiamento di "mestiere": ipotesi quest'ultima verificatasi però solo in ventidue casi su duecentoventi.

Il 1797 risulta essere l'anno nel quale il maggior numero di prelati, sia cattolici che protestanti, varcò la frontiera, tornando nel proprio Paese (cioè la Francia): passo senza il quale il Concordato del 1801 non sarebbe stato concepibile.

Va altresì tenuto in considerazione il limite previsto nel primo articolo del Concordato: il culto cattolico si deve conformare «aux réglemens [*rectius* règlements] de police que le Gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique». Anteriormente al 1797, alla luce del clima di ostilità appena descritto, il Pontefice avrebbe difficilmente accettato tali regolamenti, opponendosi piuttosto alla possibilità – oltre che alla necessità, come si comprende sulla base di quanto sostenuto in precedenza – di giungere al Concordato.

Continuando ad esaminare il contenuto del regime giuridico concordatario, esso attua il «monopolio» pubblico – che impediva, pertanto, ai privati di concorrere alla possibilità di forgiare le future classi dirigenti – prevedendo tale regime unicamente per l'istruzione universitaria, e quindi non risultando vigente per i gradi inferiori dell'istruzione e dell'insegnamento.

Nelle righe precedenti si sono evidenziati i limiti che tale regime poneva all'insegnamento o, guardando dal punto di vista laico, le garanzie che l'ordinamento giuri-

dico francese concordava con il Pontefice; ma esse non sarebbero poi bastate al legislatore francese del secolo successivo, come si dirà nel § 3.

### 3. Dal Concordato alla disciplina vigente in Francia

Dal 20 giugno al 16 agosto 1801, a Parigi, si riunì il Concilio nazionale al fine di elaborare con coerenza le posizioni dei vescovi negli stessi giorni della firma del Concordato, ma soprattutto della promulgazione papale della *Post multos labores* che spingeva, secondo l'allora Segretario di Stato pontificio Cardinale Consalvi, ad una richiesta rivolta ai vescovi francesi di formulare la «*condamnation en bloc de l'oeuvre révolutionnaire depuis 1790 jusqu'à 1801*» (Plongeron 2004, pp. 86-87).

L'intervento del Cardinale Consalvi s'inseriva nella controversia relativa alle due versioni del testo della *Post multos labores*, connotate da toni diversamente concilianti verso la Francia. Ed era concomitante con l'interruzione del Concilio nazionale e con la successiva riunione alla presenza di solo quindici vescovi in luogo di cinquantanove, il 21 agosto 1801, cioè pochi giorni prima del 28, giorno della pubblicazione delle *Observations des membres du Concile sur le Traité avec Rome*.

La successiva crisi concordataria è quella del 1817-1821, avvenuta, dunque, a poco più di tre lustri dalla firma, avvenuta in data 16 luglio 1801, e con riferimento alla quale si ritiene utile aggiungere qui il nome dei plenipotenziari, ovvero, per il Primo Console, i cittadini «Joseph Bonaparte, conseiller d'état, Cretet, conseiller d'état, et

Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins pouvoirs; [pour] Sa Sainteté, son éminence monseigneur Hercule Consalvi, cardinal de la sainte Église romaine, diacre de Sainte-Agathe ad Suburram, son secrétaire d'état; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de sa Sainteté, assistant du trône pontifical, et le père Caselli, théologien consultant de sa Sainteté, pareillement munis de pleins pouvoirs en bonne et due forme (cfr. Concordato del 1801, 1)». In quel frangente, a proposito della Costituzione civile del clero, il Cardinale de Bausset ricordava come «nous [cattolici] pratiquons nos libertés, nous enseignons nos maximes», che – a suo parere – sono il fondamento, o, se si preferisce, il collante, purtroppo non univoco, tra il fronte liberale e quello conservatore. Da Roma la controversia – anziché essere sopita – fu valutata come una controversia di fatto su un dibattito di fondo che doveva essere affrontata e risolta.

Successivamente, nel 1831, il vecchio vescovo Grégoire, nella sede episcopale di Blois, non ricevette i sacramenti da parte di monsignor de Quélen, per la già menzionata spaccatura dell'agosto 1801 tra i quindici vescovi (uno dei quali era appunto Grégoire, ma, vi erano personaggi non meno eminenti e non meno utili per individuare geograficamente le loro diocesi: Le Coz di Rennes, Lacombe di Bordeaux, Moïse di Saint-Claude, Périer di Clermont e Reymond di Grenoble) ed il resto dell'episcopato francese.

Il Concordato francese del 1801 non registra solo le rammentate difficoltà tra i vescovi francesi e Roma, spesso originate dal risultato derivante dai riscontri non sempre positivi tra i loro atti e le "massi-

me cattoliche" (per riprendere le parole del Cardinale de Bausset), ma anche quelle legate alla conformità all'ordinamento giuridico, come vagliata dal *Conseil d'État*. Così, nel 1809, il *Conseil* condannò il vescovo di Bayonne che aveva pubblicato di sua propria autorità «un *mandement sur l'abstinence pendant la carême*». Né, peraltro, l'analisi del *Conseil d'État* si limitava a vescovi francesi: nel 1812 «l'abuso fu dichiarato contro il vescovo di Parma che aveva fatto uso», come rilevava lo stesso *Conseil*, d'un titolo ecclesiastico soppresso in Francia in quanto «*il y avait atteint aux canons reçus en France*» (Basdevant-Gaudemet 1999, pp.18-19).

A sostegno dell'accusa, mossa alla Francia sulla scia della giurisprudenza e dell'azione del *Conseil d'État*, di risultare anticattolica, si può ricordare l'emblematico episodio occorso ad uno dei consiglieri più coraggiosi, il giudice Joseph Marie Portalis, che si era fatto duramente escludere dal *Conseil d'État*, nel 1811, perché entrato in conflitto con l'Imperatore.

Secondo Napoleone, l'Imperatore ed il *Conseil d'État* dovevano convergere verso una politica comune tesa ad organizzare la vita religiosa, sottoponendola ad uno stretto controllo, dato che gli affari religiosi erano valutati d'importanza tale da richiederne, inevitabilmente, una conoscenza approfondita per giungere a definire l'indirizzo politico in materia religiosa. Questo approfondimento costituiva la premessa essenziale per la politica del Governo, alla quale il *Conseil d'État* doveva essere sempre strettamente associato in funzione delle proprie innegabili competenze.

In effetti, dopo l'episodio del 1811 di cui si è appena detto, il successivo contrasto con il *Conseil d'État* si ripropose solo nel

gennaio 1879, allorquando il Direttore generale dei culti costrinse il *Conseil d'État* alla registrazione di una bolla pontificia. Essa concerneva il conferimento di un titolo ecclesiastico, peraltro senza una portata decisiva (cioè il titolo di prelato romano), al curato di Saint-Epvre a Nancy. Nella fattispecie si era posto un problema legato alla corretta applicazione della legislazione concordataria, ma il fatto che, dopo un periodo di ben sessantotto anni senza problemi tra l'Esecutivo ed il *Conseil d'État*, fosse occorso l'affare della lettera pastorale dell'arcivescovo d'Aix, illustra, ancor oggi, come i rapporti Stato-Chiesa stessero subendo un'evoluzione. La lettera pastorale in questione (riferita cioè al caso dell'arcivescovo d'Aix), critica verso la politica del Governo segnata dalla volontà d'intraprendere riforme scolastiche, spingeva l'Esecutivo a formulare minacce d'epurazione che, pur sortendo l'effetto di riallineare il *Conseil d'État* al Governo, era servita ai componenti di tale organo solo per rinviarne di sei settimane l'attuazione. L'assetto concordatario avrebbe, comunque, resistito ancora per poco più di un quarto di secolo.

Il nuovo corso del *Conseil d'État* era così segnato: nel solo 1882 si possono ricordare tre vicende che tolgono ogni dubbio. Dapprima il Governo iniziò a ricorrere massicciamente alla sanzione consistente nella soppressione dei trattamenti degli ecclesiastici che prendevano posizione contro la sua politica ed il *Conseil d'État*, nel 1883, dichiarava che niente si opponeva a siffatte misure. In secondo luogo, il *Conseil* effettuò un'accomodante applicazione di una circolare ministeriale che rinforzava il potere di polizia dei Sindaci per regolamentare od interdire le processioni

nelle città di media grandezza. Quindi, il Direttore generale dei culti, con la circolare del 13 luglio 1882, aumentava considerevolmente il numero dei Comuni, ben oltre quello delle città di media importanza (diminuendo quindi l'influenza dello spirito laico tipico di queste ultime), trovando una docile interpretazione da parte del *Conseil d'État* a testimonianza di come i tre interventi fossero coerenti.

La sintonia di tale ultimo organo con l'Esecutivo sarebbe rimasta anche di fronte ai provvedimenti normativi dell'inizio del XX secolo, cioè alla legge del 1° luglio 1901 sulla libertà d'associazione, alla successiva del 7 luglio 1904, che interdiva l'insegnamento ai membri di congregazioni religiose, e alla legge del 1905 contenente l'abrogazione del regime concordatario.

#### 4. Breve cenno sull'impermeabilità dell'ordinamento "religioso" ai principi costituzionali con riferimento alla IV ed alla V Repubblica.

La complessità, indubbiamente rilevante, della tematica relativa all'impermeabilità dell'ordinamento "religioso" ai principi costituzionali in Francia, è di molto accresciuta dalla grande differenza tra i testi costituzionali di cui la Francia si è munita nelle diverse fasi storiche.

Anche limitando lo studio ai soli testi costituzionali francesi del XX secolo, non può essere sottaciuta la commistione di differenti contesti storici che si presenta a chi sia chiamato a render conto delle diverse fasi costituenti rinvenibili nel vigente testo costituzionale. In esso si uniscono, infatti, dettami costituzionali del periodo rivoluzionario, cioè la Dichiarazione

dei diritti del 1789, con quelli squisitamente propri dello Stato sociale, introdotti appunto con la Costituzione della IV Repubblica. Infatti, entrambe (quella del 1789 e del 1946) sono parte integrante del vigente testo costituzionale, che la Francia si è dato nel 1958.

La stessa cosa avviene in tema di principi regolatori della materia religiosa dove oggi, in Francia, convivono discipline sia risalenti a più di due secoli fa (il Concordato) sia del XX secolo, e più esattamente del 1905. In realtà, il quadro normativo annovera altresì «*le statut exceptionnel de Mayotte (où les filles mettent pour le coup un voile traditionnel et non intégriste)*» (cfr. il "blog" della rivista *Prochoix* in [www.prochoix.org](http://www.prochoix.org))». Il risultato è quello di comparare la menzione esplicita del principio di laicità delle due Costituzioni del XX secolo, cioè dell'art. 1 della Costituzione del 1946 e di quella vigente, da un lato, con la disciplina normativa del 1905 che risponde allo stesso principio (e quindi dove vi sia stata permeabilità); dall'altro, con la disciplina concordataria del 1801, in cui l'impermeabilità – ma sarebbe più corretto parlare di diversità ispiratrice della disciplina – può essere ricondotta, piuttosto, al contesto storico in cui essa fu elaborata.

La difficoltà nella verifica dell'impermeabilità tra norme molto distanti temporalmente è senz'altro accresciuta dal decorso di un più ampio periodo storico, come si riscontra nel secondo caso, cioè nel Concordato del 1801, perché infatti esso risulta ben più lontano nel tempo e nello spirito legislativo dai testi costituzionali francesi del XX secolo (piuttosto che dalla legge del 1905). La possibilità di non esasperare tale diversità è data dalla sostituzione dell'eccezione al principio di laici-

tà, intrinseca al Concordato del 1801, con la più limitata eccezione all'applicazione delle conseguenze giuridiche della laicità rinvenibile nella suddetta disciplina concordataria. Si sostituisce cioè l'eccezione più pervasiva con la seconda, di portata assai minore, dato che essa rileva solo nella sfera applicativa, non investendo l'intera portata del principio di laicità. Se però si dovesse ritenere tale sostituzione accoglibile, allora si opterebbe per l'interpretazione, altrettanto legittima ma in un certo senso opposta, tesa ad evidenziare lo iato che intercorre tra il Concordato del 1801 e la legge del 1905.

Volendo, infine, accennare brevemente al processo di osmosi tra il vigente principio costituzionale di laicità e la disciplina normativa successiva (del 2004), esso può, secondo chi scrive, riscontrarsi probabilmente con maggiore difficoltà nello statuto adottato per la Mayotte – cioè, come si evincerà nel § 6, quello regolato dalle leggi del 2001 e del 2003 – di quanto non avvenga nella disciplina generale francese: cioè, quella che, nella Francia metropolitana, fa salvi solo i tre Dipartimenti Alto Reno, Basso Reno e della Mosella dove con l'*Avis* n.188.150 del 24.1.1925 del *Conseil d'État* si è prorogata l'"eccezione" al principio di laicità.

##### 5. L'*Avis* n.188.150 del 24.1.1925 del *Conseil d'État*

Il ruolo chiave ricoperto dal *Conseil d'État* in tema di laicità affonda le sue radici ben anteriormente a questo *Avis*; anzi, poteva già essere individuato nell'articolo 52 della Costituzione dell'anno VIII in base al quale

«Sous la direction des Consuls, un Conseil est chargé de rediger les projets de lois et les règlements d'administration publique, et de résoudre les difficultés qui s'élèvent en matière administrative». Infatti, la risoluzione delle difficoltà obbligava il Potere Esecutivo ad avvalersi delle competenze funzionalmente interne al *Conseil d'État*, come avvenne anche per l'*Avis* in questione in continuità con una tradizione che, già a quell'epoca, era risalente.

Per essere più precisi, occorre ricordare come la necessità di avvalersi del *Conseil* fosse, almeno in buona misura, già nell'opinione di Sieyès e di Napoleone Bonaparte e che, fin dall'esame dell'operato del *Conseil* a partire dal 1802, era apparso chiaro agli interpreti che i suoi atti rivestivano un'importanza sia qualitativa che quantitativa, dato che la prassi, prima della legge del 1905, segnala già 400 casi innanzi al *Conseil*. Tuttavia, con riferimento alle tematiche più delicate, tra le quali rientra certamente quella della laicità, innegabili erano risultati i tentativi del Potere Esecutivo di rendere le pronunce del *Conseil*, fin dal XIX secolo, quanto più possibile "addomesticate", come si è osservato nel § 3.

In particolare, dal 1879, le posizioni del Potere Esecutivo in tema di laicità si erano piegate alla volontà del Potere Legislativo. La forma di governo parlamentare della III Repubblica francese, con la riduzione della separazione dei poteri che la caratterizzava rispetto agli assetti istituzionali della Repubblica precedente (cioè l'unica con forma di governo presidenziale), dava all'Esecutivo la tentazione di non rispettare l'autonomia del *Conseil* almeno quanto il Parlamento travalicava la forma di governo parlamentare dualista «di tipo classico (Biscaretti di Ruffia 1988, p.266)», previ-

sta dalle leggi costituzionali del 1875, portando presto ad una forma di governo sempre più assembleare.

Come già fatto notare, lo stesso *Conseil*, nel citato *Rapport public* del 2004, ha analizzato il proprio *Avis* del 1925 soffermandosi preliminarmente sull'indirizzo politico in materia religiosa nel periodo iniziale della III Repubblica, con una ricostruzione anche dottrinale (basata appunto su quanto rilevato dal citato studio di B. Basdevant-Gaudemet) e non solo rievocativa dei propri *Avis* in tema di laicità. Comunque, tra gli *Avis* più significativi (ancorché già successivi ai due del gennaio e del maggio 1879 che sono stati considerati nel § 3) se ne debbono annoverare altri due, cioè gli *Avis* del 19 luglio e del 29 novembre 1888, finalizzati all'interpretazione dell'articolo 2 della legge del 30 ottobre 1886 in materia d'insegnamento, tesi ad esplicitare il diniego di sovvenzioni da parte dei Comuni.

Con il XX secolo, il Parlamento francese ha rafforzato questa svolta laica rispetto ai primi decenni della III Repubblica e ciò si coglie particolarmente nel progetto di legge depositato il 10 novembre 1904, che peraltro non pare potersi definire come un atto isolato, dato che faceva seguito alla legge del 1° luglio 1901 sulle associazioni che, nel suo titolo III, instaurava «un strict régime d'autorisation pour les congrégations» (*Conseil d'État* 2004, p.254).

All'inizio del secolo scorso, l'approvazione delle richiamate leggi del 1904 e del 1905, quest'ultima contenente l'abrogazione del regime concordatario, si sommava ad un importante evento che dava un connotato nuovo alla situazione dei Dipartimenti che poi avrebbero fatto ritorno nello Stato francese. In proposito, il Governo,

guidato da Édouard Herriot, cui non risultava estraneo l'intento di unificare il regime vigente in tutta la Francia nella materia regolata dalla citata legge del 1905, per non accrescere lo scontento nei tre Dipartimenti annessi, investì della questione il *Conseil d'État* che, con l'*Avis* del 1925, risolveva la questione, scrivendo una pagina da considerare ancor oggi una pietra miliare in ordine al presente tema.

Così infatti conclude il *Conseil*: «Considérant que la loi du 18 germinal an X, qui régissait en France le culte catholique lors de l'annexion de l'Alsace et de la Lorraine à l'empire allemand, est restée en vigueur dans les territoires annexés, conformément à la loi allemande du 9 juin 1871, maintenant, dans ces territoires, la législation française, à l'exception des dispositions d'ordre constitutionnel, [le *Conseil*] est d'avis: Que le régime concordataire, tel qu'il résulte de la loi du 18 germinal an X, est en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle». I tre Dipartimenti, ai quali il Concordato si era applicato anche nel periodo della loro non appartenenza alla Repubblica francese, appunto in forza del dettato della legge tedesca del 1871, una volta ritornati francesi ambivano a non veder cancellato tale regime giuridico, cancellazione che era stata ventilata dal Governo francese prima di tale pronuncia.

L'efficacia di tale *Avis*, peraltro, si è estesa anche dopo il secondo conflitto mondiale, dato che la legge del 18 *germinal* anno X rientra nella sfera di legislazione applicabile alla data del 16 giugno 1940 mantenuta in vigore con l'ordinanza del 15 settembre 1945 ristabilente la legalità repubblicana. Soprattutto, non si applicano oggi in *Alsace-Moselle* né la legge del 1905, come ben precisato

nel citato *Rapport public 2004* del *Conseil d'État*, né la legge del 2004 promulgata dal Presidente Chirac il 15 marzo (e pubblicata nel J.O. n.65 del 17 marzo 2004). Nei tre Dipartimenti citati si riscontrano quindi delle forti specificità locali. Tra tali elementi specifici si segnala solamente, in una sia pur arbitraria selezione, come in virtù della non applicazione della legge del 1901 (in parallelo con la disapplicazione della richiamata legge del 1905 in forza della vigenza del Concordato del 1801), le «associazioni di fatto e quelle iscritte su un registro tenuto dal tribunale ... dispongano di una capacità giuridica più estesa», dato che la legge del 1 giugno 1924 ha «mantenuto in applicazione nei Dipartimenti d'*Alsace-Moselle* i testi dell'Impero sulle associazioni». Infine, «l'insegnamento religioso dei quattro culti riconosciuti [quello cattolico oltre alla confessione d'*Augsbourg d'Alsace* ed alle Chiese luterana e calvinista] è obbligatorio» (*Conseil d'État* 2004, pp. 266-268).

In conclusione, la non applicazione della legge del 2004 in questi tre Dipartimenti è il dato che conduce Didier Maus a sottolineare, giustamente, come «en France, le statut des Eglises c'est la séparation avec l'Etat, sauf en Alsace Moselle» (*L'Est Républicain*, 11 aprile 2005) che gode quindi di una situazione normativa peculiare.

#### 6. Considerazioni storico-costituzionali suggerite dall'analisi del percorso del *Conseil d'État*

Tra le considerazioni che si sono imposte a chi scrive sulla disciplina ora vigente è parso opportuno sottolineare quanto, in

questa materia, il dato normativo sia influenzato dalle pronunce del *Conseil*. Ciò è risultato valido pure nei confronti della recente legge del marzo del 2004 in merito alla quale è evidente l'importanza del ruolo del *Conseil d'État* quando ha lasciato in vigore la circolare applicativa della suddetta legge, impedendo così che il dettato normativo fosse privo delle norme che gli conferivano carattere applicativo. Accingendoci ad ampliare brevemente, in queste righe, l'analisi suggerita dal *Conseil*, va espressa la ragione del perché regimi normativi in tema di laicità, apparentemente simili, debbano, invece, essere studiati in modo assai differenziato, come avviene per la situazione giuridica dei tre Dipartimenti in questione e la Guyane francese, di cui si dirà ora.

Nel 2004, infatti, il *Conseil d'État* ha evidenziato come, dato che nella Guyane francese il Concordato non è mai stato applicabile e il regime si fonda invece sempre sull'ordinanza reale di Carlo X del 27 agosto 1828 che definisce il regime giuridico per il culto cattolico, non si tratta di un regime concordatario, poiché «il n'y a pas d'accord avec le Saint-Siège» (*Conseil d'État* 2004, p. 270).

Tra la normativa vigente in materia, che non è però in linea con la legge del 1905, si debbono menzionare le leggi n. 616 dell'11 luglio 2001 e n. 660 del 21 luglio 2003 che disciplinano un ambito territoriale lontano dal Continente europeo, ma sicuramente degno di nota e sempre francese, cioè la *collectivité départementale d'outre-mer* dell'isola di Mayotte.

In effetti, la diversificazione dei regimi non ha sminuito la portata della legge del 1905, ma ne ha solo limitato l'ambito territoriale in cui essa ha trovato applica-

zione. Ad esempio, per il principio d'uguale accesso alla funzione pubblica, non si può negare come esso «constitue une première illustration du principe de neutralité du service public» (*Ibidem*, p. 273) che si concretizza nell'impossibilità, pena la violazione di questo principio, di scartare un candidato fondandosi esclusivamente sulle sue opinioni, siano esse politiche (come nel caso Barel risolto dal *Conseil* nel 1954) o religiose. Così chiarisce infatti, mezzo secolo dopo, lo stesso *Conseil* che, richiamando il caso Barel, conclude: «en l'espèce, il s'agissait d'opinions politiques, mais le raisonnement serait le même si des opinions religieuses étaient en cause» (*Ibidem*).

La giurisprudenza del supremo giudice amministrativo porta a numerose altre considerazioni, relativamente alle considerazioni di queste pagine, come emerge dal prosieguo dell'analisi del *Rapport public* del *Conseil*, dove si affronta la questione dell'estensione alle scuole secondarie del divieto imposto ai preti – *ex art. 17* della legge del 30 ottobre 1886, ancora in vigore ed in forza del principio di laicità come attuato nella Repubblica francese – d'insegnare nelle scuole primarie pubbliche: ciò che il *Conseil* aveva statuito nel celebre *Arrêt Bouteyre* del 10 maggio 1912.

Dopo la prima guerra mondiale si può ricordare come il *Conseil* fosse stato investito della risoluzione della questione scaturita in seguito all'intervento di Papa Pio XI che, nel dicembre 1923, si era preoccupato di ottenere dalla Francia delle precise assicurazioni sul ruolo delle associazioni diocesane, anche in riferimento alla legislazione che alle stesse risultasse applicabile.

In forza delle due lettere del vice-Presidente del *Conseil d'État* (chiaramente

unite all'*Avis* del *Conseil*, ma pure alla pronuncia cui erano pervenuti tre giuristi ovvero: il Presidente onorario del *Conseil* e i Presidi delle Facoltà di Giurisprudenza di Parigi e di Strasburgo) l'Esecutivo francese aveva inviato al Pontefice, già in data 11 gennaio 1924, la risposta sul cui fondamento il Papa procedeva da Roma, in forma solenne con l'enciclica *Maximam gravissimamque*, ad autorizzare un'associazione diocesana in ogni diocesi.

Da un lato il vescovo, nella propria diocesi, vedeva queste associazioni come chiaramente agenti sotto la propria autorità; dall'altro esse si affiancavano naturalmente alle altre associazioni, sia protestanti sia israelite, in concreto omaggio alla neutralità religiosa dello Stato francese, come sostenuto dal *Conseil*.

Per il proprio sostentamento queste associazioni potevano anche essere autorizzate dal Prefetto a ricevere delle liberalità – a condizione che queste fossero condizionate nel loro oggetto, dovendo «conformément à l'article 19 de la loi de 1905, mener des activités ayant exclusivement pour objet l'exercice d'un culte, telles l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement et l'entretien des édifices servant au culte ainsi que l'entretien et la formation des ministres et autres personnes concourant à l'exercice du culte» (*Conseil d'État* 2004, p. 284) – con la garanzia che, in caso di rifiuto del Prefetto, esse potessero ricorrere al *Conseil d'État*. E ciò è avvenuto, nel 1996, per l'*Association Notre-Dame de l'Espérance*. Sul punto, non sembra superfluo ricordare come, in *Alsace-Moselle* e nell'Oltremare, si possano aggiungere, alle liberalità ricevute alle condizioni *supra* citate, le sovvenzioni pubbliche che risultano invece essere incompati-

bili con la legge del 1905, eccetto alcuni casi ben delimitati. Si pensi agli ospizi, agli ospedali e alle spese sostenute dopo i conflitti bellici per conto delle municipalità, per «l'inhumation des corps des soldats ramenés du front» (*Conseil d'État* 2004, p. 287). Voler cercare di chiarire anche su questo punto le differenze tra i tre Dipartimenti di cui all'*Avis* del 1925 ed il resto della Francia metropolitana porta a valorizzare le ragioni (già considerate nel § 5) che, per tali tre Dipartimenti, avevano spinto il Governo francese a desistere dall'iniziale intento teso ad unificare il regime vigente in tutta la Francia nella materia regolata dalla legge del 1905. Infatti, l'importanza di servizi come ospizi ed ospedali e soprattutto la loro capillarità ed efficienza spingeva gli abitanti dell'Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella a preferire la legislazione speciale, mantenuta pure sotto la Germania, anziché quella del 1905.

Se finora si è ampiamente sottolineato il ruolo del *Conseil*, è lo stesso *Rapport public* del 2004 di tale organo che analizza il ruolo svolto dal Presidente della Repubblica francese (ed in particolar modo da) Pompidou in materia di laicità, riconoscendogli la decisione di non sottovalutare quanto spazio, a legislazione invariata, rimanesse all'azione decisionale amministrativa con riferimento appunto allo *status* delle congregazioni religiose. Questo impulso poteva così trovare nel *Conseil*, in data 8 ottobre 1970, la sede nella quale giungere ad evoluzioni significative sul punto con il «décret de reconnaissance des *Petites Soeurs de l'Assomption*, dont le cas complexe donna au *Conseil d'État* l'occasion de préciser les critères d'obtention du statut légal de congrégation religieuse» (*Conseil d'État* 2004, p. 289). Da allora trecento-

sessanta istituti e monasteri femminili (su settecento) ed una cinquantina di congregazioni od abbazie maschili (su cento) seguirono con successo quanto avvenuto nel caso delle *Petites Soeurs de l'Assomption*. Nel 1989 analogo riconoscimento otteneva una "communauté" ortodossa, mentre l'anno precedente era stata «autorisée pour la première fois une congrégation bouddhiste» (*Ibidem*, p. 290).

Il rispetto del principio di laicità ha abbastanza recentemente (a metà ottobre del 2003) coinvolto anche l'uso della posta elettronica con riferimento al quale il *Conseil* «a de nouveau eu l'occasion d'exercer son rôle de garant de la neutralité du service public. Il [*Conseil*] a ainsi estimé que le fait, pour un agent, d'utiliser les moyens de communication du service au profit de l'*Association pour l'unification du christianisme mondial* en utilisant en outre la messagerie d'un autre agent à son insu et le fait d'apparaître, sur le site de cette association destiné à la consultation du public, en qualité de membre de celle-ci, avec la précision de l'adresse électronique dont il disposait à l'*École nationale supérieure des arts et métiers* (ENSAM), constituaient un manquement au principe de laïcité et à l'obligation de neutralité» (*Ibidem*, p. 275).

## 7. Una breve riflessione conclusiva

L'ampiezza del tema della laicità in Francia, sia nei tre Dipartimenti dell'Alto Reno, del Basso Reno e della Mosella sia negli altri Dipartimenti metropolitani, ha implicato da parte di chi scrive scelte arbitrarie circa gli aspetti che sono parsi maggiormente vicini a quanto sembrava necessario

richiamare nell'esperienza concreta di questo Paese.

Ciò anche nella consapevolezza di quanto i punti assunti come dati per la conoscenza del tema trattato siano stati «multiples et très diversifiées» (Basdevant-Gaudemet 1999, p.22), ma nella più parte dei casi riconducibili ad un cammino soddisfacentemente chiaro, proprio per merito dell'azione del *Conseil d'État* svolta già nel XIX secolo. Se, infatti, come si è visto, il Concordato del 1801, e più in generale la materia religiosa, non implicano certo questioni sorte di recente, tale dato permette di non dimenticare anche la comparazione con quegli ordinamenti che, pure temporalmente, possano vantare un percorso storico altrettanto esteso (ancorché con tratti di specificità ricordati dal *Conseil d'État*), come avviene per gli Usa, laddove, difatti, «le texte essentiel qui fonde la séparation de l'Église et de l'État aux États-Unis est le premier amendement du Bill of Rights, ratifié en 1791» (*Conseil d'État* 2004, p. 375). Gli Stati Uniti si situano su una posizione «en réalité plus "séparationniste" que la France [... tuttavia] les États-Unis, vus de France, apparaissent comme un pays religieux. [... Comunque] une incertitude demeure sur la place de l'islam dans la société américaine, même si l'islam en soi, en tant que religion, est perçu positivement (c'est notamment le cas du foulard, qui n'est cependant pas autorisé sur les photos d'identité des permis de conduire)» (*Ibidem*, p. 377-379).

Tale percezione positiva rilevata dal supremo giudice amministrativo francese è importante anche perché ben si coniuga con le posizioni di coloro – tra i quali si pone chi scrive – che auspicano, in futuro, una maggiore collaborazione da parte del-

l'Islam moderato al fine di isolare, quale necessità sempre più urgente, gli estremisti che mirano ad attentare alla pacifica convivenza ed ai fondamenti stessi degli ordinamenti occidentali.

Altresì degno di nota sembra essere, negli Usa come in Francia, il ruolo delle giurisdizioni superiori, tanto più perché «la Cour suprême veille, au cas par cas, à ce que le gouvernement fédéral et les États fédérés ne méconnaissent pas le premier amendement» (*Ibidem*, p. 376), norma giustamente evocata dai supremi organi di giurisdizione francese e statunitense con riferimento ai nodi giuridici emersi in tema di laicità.

In conclusione sembra utile porre il problema della differenza tra la presenza di più discipline nello Stato francese (pur caratterizzato dal regionalismo) e nella tipologia di Stato nota come federale, laddove la pluralità di discipline è ritenuta fisiologica. Una scelta pluralistica in tema di laicità si deve al coraggioso intervento del *Conseil d'État* che, ricordando come il Concordato del 1801 non definisca il culto cattolico religione ufficiale o nazionale, ma, più correttamente, «la religione della grande maggioranza dei francesi» (*Ibidem*, p. 251), evidenzia giustamente la modernità della qualificazione usata per questa religione. Inoltre la delicatezza del tema della laicità sembra non essere ostativa alla pluralità di regimi se si pensa che, per esempio negli Usa, la stessa – ancora più spinosa – accettazione e conseguente legislazione relativa alla possibilità, o meno, d'irrogare la pena di morte per situazioni uguali è regolata in modo diverso nei diversi Stati.

Si può peraltro studiare l'*Avis* n.188.150 del 24.1.1925 del *Conseil d'État* anche

vedendolo alla luce del criterio di norma speciale (rispetto ad una disciplina generale) e della complessa situazione storica che si era ingenerata alla fine della prima guerra mondiale; per cui, a distanza di più di ottant'anni, lo studioso fa bene ad averne chiara la considerevole portata storico-giuridica.

## Bibliografia

- AA.VV., *Le régime concordataire d'Alsace-Moselle: exception à la laïcité française*, in *Regards sur l'actualité de la Documentation Française*, 298/2004;
- B. Basdevant-Gaudemet, *Le Conseil d'État et les questions religieuses au XIX<sup>e</sup> siècle*, in *La Revue administrative*, 1999, pp.16-26;
- E. Belliard, *Un siècle de laïcité*, in *La lettre de la justice administrative*, Avril 2004, 1, pubblicata in [www.conseil-etat.fr](http://www.conseil-etat.fr);
- P. Biscaretti di Ruffia, *Introduzione al diritto costituzionale comparato*, Milano, Giuffrè, 1988;
- (Le) "blog" della rivista *Prochoix*, *Mayotte mais pas l'Alsace-Moselle?*, consultabile nel sito [www.prochoix.org](http://www.prochoix.org);
- S. Brondel, *Un siècle de laïcité examiné dans le rapport public du Conseil d'État*, in *L'actualité juridique: droit administratif*, 29 mars 2004, p. 620;
- E. Bulzi, *Le «eccezioni» al principio di laicità con riferimento all'Alsazia-Mosella in cui vige il principio concordatario*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo* n. 1, 2005, pp. 176-181;
- M.Calamo Specchia, *I "simboli" della (in)tolleranza: la laïcité neutrale e la République*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo* 1, 2005, pp. 153-175;
- J.P. Chevènement, *Allocution du Ministre de l'Intérieur à la suite de l'ordination épiscopale de Mgr. Joseph Doré, nouvel évêque de Strasbourg*, in [www.portstnicolas.net](http://www.portstnicolas.net);
- L. Colpart, *Statut spécial de l'Alsace-Moselle*, consultabile in <http://lautre3.lautre.net>;
- Conseil d'État, Rapport public 2004: un siècle de laïcité*, consultabile in [www.conseil-etat.fr/ce/rapport/index\\_ra\\_li0400.shtml](http://www.conseil-etat.fr/ce/rapport/index_ra_li0400.shtml);
- M. De Mercy, *Commentaire du texte: les évêques et le Concordat de 1801*, Le Mans, 1993, p. 852 ;
- C. Durand-Prinborgne, *La loi sur la laïcité, une volonté politique au centre de débats de société*, in *L'actualité juridique: droit administratif*, 5 avril 2004, pp. 704-709;
- A. Ferrari, *La lutte des symboles et l'espoir du droit. Laïcité et voile islamique en France au début du nouveau millénaire*, in *Migrations Société*, décembre 2004, pp. 63-129;
- M.-C. Fournier, *Alsace-Moselle, l'exception confessionnelle française*, in [www.inxl6.org](http://www.inxl6.org);
- J. Hincker, *Faut-il maintenir le Concordat?*, in <http://fers.elsass.free.fr>;
- G. Koubi, *Vers une déconstruction du principe de laïcité*, in *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, Mars-Avril 2004, pp. 325-329;
- D. Maus, *Intervista a L'Est Républicain* dell'11 aprile 2005;
- F. Melleray, *Port du foulard islamique par une fonctionnaire et principe de laïcité*, *Note de l'Arrêt de la Cour administrative d'Appel de Lyon (plénière)* 27 novembre 2003, in *L'actualité juridique: droit administratif*, 26 janvier 2004, pp. 154-157;
- F. Messner, *Les développements récents du droit local des cultes en Alsace et Moselle*, in *Revue de droit canonique*, 2000, pp. 135-161;
- Mouvement Europe & Laïcité, *Le point sur le statut particulier de L'Alsace et de la Moselle*, in *L'état de la laïcité*, 2. France, in [europe-et-laicite.org/MEL-France4.html](http://europe-et-laicite.org/MEL-France4.html);
- C. Muller, *Religion et Révolution en Alsace*, in *Annales historiques de la Révolution française*, Juillet/Septembre 2004, pp. 63-83;
- J. Pascal, *La laïcité à l'école: le droit national contre «le droit local»*, *La loi plutôt que la négociation. Question de valeurs*, in *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, Mars-Avril 2004, pp. 301-305;
- H. Pena-Ruiz, *Contre la révision de la loi de 1905*, *Dossier État, laïcité, religions* in *Regards sur l'actualité de la Documentation Française*, 228/2004, pp. 57-66;
- B. Plongeron, *Face au Concordat (1801), résistance des évêques anciens constitutionnels*, in *Annales historiques de la Révolution française*, Juillet/Septembre 2004, pp. 85-115;
- D. Sieffert, *Voile à l'école. Une loi, et après?*, in *Politis* n. 780, in [www.politis.fr](http://www.politis.fr);
- E. Tawil Borel, *Port au voile islamique par une fonctionnaire: Note sous Tribunal administratif de Lyon*, 8 juillet 2003. Mlle Nadjat Ben A., in *Revue de l'Actualité Juridique Française*, 2003, in <http://www.rajf.org>
- Indicazioni giurisprudenziali, normative e citazioni di atti parlamentari o presentati al Presidente della Repubblica:
- Avis n. 188.150 du 24 janvier 1925 du Conseil d'État: reproduit en annexe au Rapport public 2004 du Conseil d'État*, 419;
- Avis n. 346893 du 2 novembre 1989 du Conseil d'État*;
- Ordonnance n. 269704 du 6 juillet 2004 du Président du tribunal administratif de Nice contre la Circulaire du 18 mai 2004 – relative à la mise en œuvre de la Loi n. 2004-228 du 15 mars 2004 – du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche*, rigettata dal *Conseil d'État* l'8 ottobre 2004;

*Concordat de 1801: Convention entre le Gouvernement français et sa Sainteté Pie VII, échangée le 23 Fructidor an IX (10 Septembre 1801), in [www.histoire-empire.org/docs/bulletin\\_des\\_lois/concordat.htm](http://www.histoire-empire.org/docs/bulletin_des_lois/concordat.htm);*

*Loi du 9 décembre 1905, in [www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/sommaire.asp#loi](http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/eglise-etat/sommaire.asp#loi);*

*Loi n. 2004-228 du 15 mars 2004 encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics, in *Revue du droit public et de la science politique en France et à l'étranger*, Mars-Avril 2004, pp. 306-307;*

*Circulaire du 18 mai 2004 – relative à la mise en œuvre de la Loi n. 2004-228 du 15 mars 2004 – du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche in [www.olir.it](http://www.olir.it)*

*Rapport de la Commission Stasi reso al Presidente della Repubblica l'11 dicembre 2003, in [www.elysee.fr](http://www.elysee.fr)*